



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 220 del 18.12.2025

COPIA

Oggetto: Progetto per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati nel territorio comunale di Sestu biennio 2026-2027

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta la Segretaria Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Ente ha attualmente in custodia n. 171 cani randagi e n. 2 gatti, rinvenuti sul territorio comunale e mantenuti presso apposita struttura di canile rifugio;
- il servizio di mantenimento, custodia e cura dei suddetti animali, attualmente affidato, è in scadenza al 31/12/2025;
- si rende pertanto necessario procedere all'avvio di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio medesimo;

Richiamata:

- la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente e prevedono la tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, compresi gli interventi contro il randagismo;
- le "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione" (Allegato alla delibera della Giunta regionale numero 17/39 del 27 aprile 2010) che stabiliscono che il Comune: è il responsabile giuridico della protezione degli animali, è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili, deve vigilare continuamente sulla stessa, è responsabile dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale;

Rilevato che:

- il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo, tramite la Polizia Locale, esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile;
- il Comune, in base alla normativa vigente, è altresì responsabile dei danni cagionati a terzi nel proprio territorio dai cani randagi;

Considerato necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati nel territorio comunale, per il biennio 2026–2027, prevedendo:

- ✓ la possibilità di una proroga tecnica della durata massima di 6 mesi;
- ✓ la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni del contratto da affidare, secondo la normativa vigente;
- ✓ l'applicazione del quinto d'obbligo, ai sensi della normativa vigente, per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale;

Visto che:

- in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*, adottato in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, disciplinante l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici, le procedure d'appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali), nonché il riordino della normativa vigente in materia di lavori, servizi e forniture;

- l'art. 41, comma 12 del suddetto D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello e deve essere predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti tramite propri dipendenti in servizio;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a predisporre il progetto di gara, composto dai seguenti elaborati:

- capitolato speciale d'appalto;
- quadro economico dettagliato;
- relazione illustrativa;

Visti:

- la legge 281 del 1991;
- la legge n. 35 del 1° agosto 1996;
- la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21;
- il Regolamento di attuazione della Legge regionale 21 del 1994 (D.P.G.R. 1/1999);
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- lo Statuto Comunale;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 18/25 del 10 giugno 2022;
- Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018;
- Deliberazione n.15/12 del 21 marzo 2017;
- Deliberazione N. 48/29 del 1 dicembre 2011;
- Delibera del 27 aprile 2010, n. 17/39;
- D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1;

Atteso che la competenza della Giunta Comunale all'approvazione del progetto del servizio sopra individuato è prevista dall'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, e che tale progetto risulta redatto conformemente ai dettami di legge e pertanto meritevole di approvazione;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2025, di approvazione del Bilancio Finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 03/04/2025, "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori" (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2025, "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027" (art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/06/2025, "Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024" (art. 227 del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/06/2025, "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" (ex art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000);

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/06/2025, “Applicazione quota avanzo accantonato per passività potenziali” (ex art. 176 del TUEL);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2025, “Ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2025 - Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/07/2025, “Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027” (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2025, “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2025” (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 18/07/2025, “Applicazione quota avanzo accantonato per passività potenziali” (ex art. 176 del TUEL);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di approvare il progetto per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati nel territorio comunale biennio 2026-2027, come predisposto dal Responsabile del Procedimento, composto dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione illustrativa, comprensiva del quadro economico generale con evidenza del costo della manodopera;
- capitolato speciale d'appalto;
- quadro economico dettagliato.

2. di dare atto che il quadro economico del costo è il seguente:

Quadro economico dettagliato	
A) Custodia, mantenimento e cura dei cani	
Stima costi per i cani	
A.1.- Costo giornaliero per singolo cane	€ 4,50
A.2 - Costo mensile per singolo cane (30 giorni)	€ 135,00
A.3 - Costo annuo per singolo cane (360 giorni)	€ 1.620,00
A.4 - Costo per 2 anni per singolo cane	€ 3.240,00
Costi stimati per 171 cani	
A.5 – Stima costo giornaliero per 171 cani	€ 769,50
A.6 – Stima costo mensile per 171 cani	€ 23.085,00
A.7 – Stima costo annuo per 171 cani	€ 277.020,00
A.8 – Stima costo per 2 anni per 171 cani	€ 554.040,00

B) Spese smaltimento carcasse animali	
B.1 - Costo smaltimento singola carcassa	€ 45,00
B.2 - Media mensile numero smaltimenti	3
B.3 - Media annua numero smaltimenti	36
B.4 – Stima costo mensile	€ 135,00
B.5 – Stima costo annuo	€ 1.620,00
B.6 – Stima costo servizio per 2 anni senza IVA	€ 3.240,00
C) Custodia, mantenimento e cura dei gatti	
C.1 - Costo giornaliero per singolo gatto	€ 5,00
C.2 - Stima gatti in custodia al giorno	2
C.4 – Stima costo mensile	€ 300,00
C.4 – Stima costo annuo	€ 3.600,00
C.5 – Stima costo servizio per 2 anni	€ 7.200,00
D) Totale costi servizio	
D.1 Costi mese del servizio	€ 23.520,00
D.2 - Costo annuale	€ 282.240,00
D.3 - Spese biennale servizio	€ 564.480,00
D.4 - IVA al 22,00%	€ 124.185,60
D.5 - Spese del servizio per 2 anni IVA INCLUSA	€ 688.665,60
D.6 - Costo manodopera	€ 157.946,64

E) Spese accessorie	
E.1 - Incentivo RUP 2% (calcolato fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00)	€ 10.000,00
E.2 - Incentivo RUP 1,5% (calcolato sull'importo eccedente la somma di € 100.000,00)	€ 967,20
E.3 - Contributo ANAC	€ 410,00

F) Spese totali per 2 anni di servizio	
F.1 - SPESE TOTALI SERVIZIO SENZA IVA	€ 564.480,00
F.2 - SPESE TOTALI SERVIZIO CON IVA	€ 688.665,60
F.3 - SPESE TOTALI SERVIZIO CON IVA (compreso incentivo RUP e contributo ANAC)	€ 700.042,80

G) Costi totali per ipotesi di proroga e rinnovo ulteriori 2 anni	
G.1 - SPESE CON PROROGA SEI MESI (SENZA IVA)	€ 705.600,00
G.2 – SPESE CON PROROGA DI SEI MESI (IVA 22%)	€ 860.832,00

G.3 - SPESE CON PROROGA E RINNOVO ULTERIORI 2 ANNI	€ 1.270.080,00
G.4 – SPESE CON PROROGA E RINNOVO ULTERIORI 2 ANNI (IVA 20%)	€ 1.549.497,60
G.5 – QUOTA COMPLESSIVA Incentivo RUP	€ 24.756,20

3. Di dare atto che le risorse trovano copertura secondo la seguente imputazione:

- € 344.332,80 sul Capitolo: 5010 “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” appartenente al Titolo , Missione 3, Programma 1 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – annualità 2026;
- € 344.332,80 sul Capitolo: 5010 “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” appartenente al Titolo , Missione 3, Programma 1 del Bilancio di Previsione 2025-2027 – annualità 2027;

4. Di dare atto il quadro economico complessivo include:

- l'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), pari a € 10.967,20;
- il contributo ANAC, pari a € 410,00;

per un totale complessivo di € 11.377,20, con imputazione sul Capitolo 5010 “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi”, appartenente al Titolo 1, Missione 3, Programma 1 del Bilancio Pluriennale 2025-2027, suddiviso in € 5.893,60 per l'anno 2026 e € 5.483,60 per l'anno 2027.

5. Di dare atto che il capitolato di gara prevede:

- l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) da imputarsi sulle successive annualità, qualora le prestazioni oggetto di affidamento siano state eseguite in maniera soddisfacente;
- in ossequio alla disposizione contenuta nell'art.120, comma 11, del D.Lgs.36/2023, la possibilità di proroga del contratto per una durata massima di sei mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente mediante gara d'appalto;
- in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 120, comma 9, del D.Lgs.36/2023, la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.

6. Di dare atto che il valore complessivo del servizio, comprensivo di IVA, incentivo RUP e contributo ANAC, è pari a € 1.574.664,40.

7. Di dare atto altresì che il capitolato di gara e il disciplinare prevedono la possibilità di modifiche contrattuali in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

8. Di assegnare al Responsabile del Settore Polizia Locale le risorse di cui sopra, al fine di procedere con l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio.

9. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Progetto per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati nel territorio comunale di Sestu biennio 2026-2027

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 16.12.2025

IL RESPONSABILE

F.to Giorgio DESOGUS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 17.12.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 220 del 18/12/2025

OGGETTO:

Progetto per l'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati nel territorio comunale di Sestu biennio 2026-2027

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 22/12/2025



COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi, 4 – Tel. 070 260123
polizia.municipale@comune.sestu.ca.it
polizialocale.sestu@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI
CANI E DEI GATTI ABBANDONATI O RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SESTU PER IL BIENNIO 2026 – 2027**

CIG: -----

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente capitolato il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti abbandonati o randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Sestu, di trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali morti se deceduti durante il periodo di custodia in canile.

Il servizio avrà durata di anni due (mesi ventiquattro), 24 mesi), dal 01/01/2026 al 31/12/2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di sei mesi per consentire l'espletamento delle nuove procedure di gara.

Descrizione servizi	CPV (P principale – S secondario)	
<i>Servizi di canile</i>	98380000-0	P

ART. 2 -NORME REGOLATORI DELL'APPALTO

L'appalto deve essere eseguito nel rispetto di quanto previsto:

- a) dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- b) dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contratti pubblici, in particolare dal D.Lgs.36/2023 e s.m.i.; amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
- c) dalle norme del codice civile, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato, in quanto compatibili.

La partecipazione alla procedura comporta, da parte dell'operatore economico, l'accettazione integrale, senza riserva alcuna, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso da praticarsi in percentuale unica sul prezzo complessivo posto a base d'asta, calcolato sulla base dei seguenti prezzi unitari stimati (da intendersi come valori presunti, suscettibili di variazione in aumento o in diminuzione in base agli effettivi ingressi)

- a) **€ 4,50** (oltre l'IVA di legge) al giorno per ogni cane custodito;
- b) **€ 5,00** (oltre l'IVA di legge) al giorno per ogni gatto custodito;
- c) **€ 45,00** (oltre l'IVA di legge) per ogni operazione di trasporto e smaltimento di carcassa di animale

SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI				
QUADRO ECONOMICO				
IMPORTO SERVIZI MANTENIMENTO	N.	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUO STIMATO	COSTO BIENNIO 2026/2027
1. Costo giornaliero per singolo cane	171	4,5	277.020,00	554.040,00
2. Costo giornaliero per singolo gatto	2	5,00	3.600,00	7.200,00
3. Spese smaltimento carcasse	3	45,00	1.620,00	3.240,00
TOTALE			282.240,00	564.480,00

L'importo a base di gara dell'appalto, relativo a 24 mesi(VENTIQUATTRO), è di € 564.480,00 (cinquecentosessantaquattromilaquattrocentottanta/00), al netto dell'Iva nella misura di legge . Si precisa che tale importo non comprende oneri per la sicurezza, in quanto gli accertamenti effettuati per verificare la presenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto non hanno evidenziato situazioni interferenti tra il personale della Stazione Appaltante e quello dell'appaltatore. Pertanto, non si è reso necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

È stato stimato che il costo della manodopera incide sull'importo a base di gara per un totale pari a € 157.946,64. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, tale costo non è soggetto a ribasso. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In caso di dichiarazione di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, sarà verificata la congruità delle giustificazioni fornite.

I corrispettivi sopra indicati sono da intendersi omnicomprensivi, includendo ogni spesa, onere e contributo; l'appaltatore si intende perciò interamente compensato per ogni sua pretesa. Non potrà avanzare richieste di ulteriori somme o compensi per l'intera durata del contratto.

Il prezzo unitario offerto per ciascuna delle singole voci di servizio (punti 1, 2 e 3 della tabella precedente) corrisponde al relativo costo unitario, sul quale verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, riferito all'importo complessivo posto a base d'asta.

Tabella 2. Riepilogo importi

<i>Importo complessivo per due anni di servizio (inclusi incentivo RUP e contributo ANAC) € 700.042,80 IVA inclusa</i>
<i>Importo per l'opzione di rinnovo € 699.632,80 (altri due anni, compreso di incentivo RUP) IVA inclusa</i>
<i>Importo di variazione massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento o diminuzione € 112.896,00 IVA inclusa</i>

Importo totale comprensivo di proroga tecnica (fino a 6 mesi) €860.832,00 IVA inclusa

Importo totale con proroga e rinnovo rinnovo biennale € 1.549.497,60 IVA inclusa

Totale complessivo del servizio (compresi incentivi RUP, contributi ANAC e IVA) € 1.574.664,40 IVA inclusa

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è stabilita in due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici qualora le prestazioni oggetto dell'affidamento risultino essere state eseguite in conformità agli obblighi contrattuali e in condizioni soddisfacenti. ; l'importo stimato per tale opzione di rinnovo è pari a € 564.480,00 al netto di IVA.

In casi eccezionali, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario a concludere la nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del periodo di rinnovo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato per tale opzione di variazione è pari a € 112.896,00 IVA inclusa.

La stipula del relativo contratto potrà avvenire anche in data successiva alla consegna del servizio. L'appaltatore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, ad avviare il servizio anche in pendenza della formale stipula contrattuale.

Il termine di scadenza non necessita né di comunicazione né di disdetta, intendendosi stabilito precisamente nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art.71 comma 2 del D.lgs.36/2023 il temine minimo per la ricezione delle offerte e di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.

L'offerta si riterrà vincolante per la Ditta per i centottanta giorni successivi alla data di aggiudicazione. Trascorso tale termine, qualora l'Amministrazione non addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dalla sua volontà, alla stipulazione del contratto, la Ditta potrà dichiararsi svincolata da tutti gli obblighi contenuti nella presente offerta. A seguito di tale svincolo la Ditta non potrà avanzare nessuna richiesta di indennizzo, danno o altra qualsiasi pretesa.

ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

Al Comune di Sestu, in qualità di Stazione Appaltante, è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere formalmente comunicato per iscritto all'appaltatore, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni.

Decorso tale termine, la Stazione Appaltante provvede a:

- riprendere in consegna il servizio;
- effettuare il collaudo definitivo (ove previsto) o la verifica di regolare esecuzione delle prestazioni.

L'esercizio del diritto di recesso non dà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento o indennizzo per spese, danni o altri oneri, fatti salvi i corrispettivi eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023 .

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- I. Il servizio ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da svolgersi presso i locali del canile rifugio di proprietà o disponibilità della ditta aggiudicataria:
 - ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi o in stato di abbandono, nonché dei gatti rinvenuti nel territorio del Comune di Sestu, a seguito di cattura da parte del competente Servizio Veterinario dell'ASL;
 - trasporto degli animali presso la struttura, a cura dell'appaltatore.
- II. Le spese relative al trasporto degli animali catturati dall'ASL restano a carico della stessa ASL.
- III. Qualora, per cause certificate dall'ASL (es. sovraffollamento o altre motivazioni sanitarie), non sia possibile il ricovero presso la struttura dell'aggiudicatario, l'ASL potrà disporre il trasferimento degli animali presso altre strutture idonee, in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato.
- IV. In tal caso, l'ASL dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, fermo restando che non potranno derivare ulteriori costi né oneri tecnico-amministrativi a carico del Comune di Sestu.
- V. L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto delle condizioni contrattuali e del presente Capitolato.

VI. L'appaltatore è tenuto ad eseguire, a proprio carico, tutti gli interventi clinici e profilattici ordinari sugli animali ricoverati.

VII. Gli interventi sanitari straordinari potranno essere effettuati previa comunicazione e autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, caso per caso.

L'appaltatore è tenuto ad operare nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nazionali, regionali e comunali, in materia di tutela e benessere animale.

È fatto obbligo all'appaltatore di garantire, per tutta la durata del contratto:

- la cura sanitaria ordinaria e straordinaria degli animali affidati;
- la tutela del benessere psico-fisico degli animali, con particolare attenzione alla qualità della custodia;
- l'adozione di tutte le misure necessarie per favorire il più rapido affidamento o adozione degli animali, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Legge 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo").

L'appaltatore individuato in esito alla procedura di gara sarà altresì tenuto a trasferire, a proprie spese, gli animali (cani e/o gatti) attualmente di proprietà del Comune di Sestu e ricoverati presso altra struttura convenzionata, presso il proprio canile o rifugio.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:

- dal codice degli Appalti D.Lgs 36/2023;
- dal presente Capitolato;
- dal Regolamento 2003/998/CE;
- dal DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria);
- dalla L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- dalla L. 266/91 (legge quadro sul volontariato);
- dalla Circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Sanità (Attuazione della L. 281/1991);
- dal D.P.C.M. 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- dalla L. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non

autorizzate”;

- dalla Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della Salute (revoca dell’obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna);
- dal D.M. 23.03.2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”;
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina);
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 18.12.2008, modificata dall’O.M. 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
- dall’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03.03.2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; o dalla L.R. n. 21 del 18.05.1994 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
- dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996 contenente integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21;
- dalla circolare n. 19712/IV del 26.06.1997 dell’Assessore Regionale all’Igiene e Sanità (disciplina delle attività veterinarie afferenti all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);
- dal D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo”;
- dalla deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto “L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”.

Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:

- a) servizio di ricovero dei cani/gatti presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani/gatti dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
- b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani/gatti ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
- c) garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da

assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;

d) assicurare a ciascun animale uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;

e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo le deiezioni solide e liquide;

f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile;

g) prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell'appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL;

Sono a cura e spese della Ditta affidataria l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:

- visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- per i cani/gatti di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell'appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di Sestu dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai

controlli;

h) agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l'Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni;

La cessione dell'animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell'adottante o affidatario e delle caratteristiche dell'animale, nonché il numero di microchip. L'adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive;

i) mettere a disposizione per un minimo di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato;

l) l'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfezione;

m) il pagamento di tutte le utenze (*luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc*) per il funzionamento del servizio;

n) stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 266/91 ove dovute;

o) l'appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest'ultimo, altro riferimento riconducibile all'animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;

p) avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;

q) qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell'appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l'Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario

dell'Asl di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Sestu;

r) per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell'Appaltatore e restituiti al proprietario, l'Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l'avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell'animale;

s) al momento dell'affidamento del servizio di che trattasi, l'Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero;

t) ogni operazione di trasporto e smaltimento di carcassa di animali deceduti, riguardanti i cani e i gatti catturati nel territorio comunale di Sestu, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità. Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (*norme in materia ambientale*), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. Sarà onere dell'Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall'Appaltatore e di acquisire la copia del formulario firmata dall'impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193;

u) eventuali interventi sanitari straordinari sugli animali catturati (cani e gatti), previa comunicazione al Comando Polizia Locale;

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DEL CANILE RIFUGIO

Ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) iscrizione per attività inerenti al presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 36/2023;

b) l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023;

c) registrazione almeno 48 ore prima scadenza della presentazione offerta, presso la Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL107 *SERVIZI DI CANILE*, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) possesso o propria disponibilità, (a qualsiasi titolo e alla scadenza della presentazione dell'offerta), di canile che funge sia da sanitario che da canile rifugio secondo le caratteristiche indicate nelle DIRETTIVE IN MATERIA DI LOTTA AL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE - L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i. -

Allegato alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, ed in possesso dei requisiti previsti negli atti di

gara, correntemente muniti di valide autorizzazioni riguardanti la loro realizzazione e gestione, compatibili con la capacità di ospitare un numero di animali pari a quelli stimati ed indicati nella tabella di cui all'art. 3 di questo capitolo, incrementate del 20%. La validità delle autorizzazioni dovrà essere garantita, ad onere e cura dell'appaltatore, per tutta la durata dell'affidamento.

Le caratteristiche generali del rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Inoltre, la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
- dovrà avere capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet, nonché progetti didattici a favore delle scuole di Sestu, in collaborazione con il Settore della Polizia Locale;
- autorizzazione sanitaria ASL;
- autorizzazione allo scarico dei reflui dai canili rilasciata dalla provincia competente;

I canili devono essere ragionevolmente vicini al comune di riferimento.

La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune di Sestu.

L'appaltatore dovrà dimostrare di avere disponibilità del canile per tutta la durata dell'affidamento: a tal fine – qualora l'Appaltatore non fosse il titolare del canile – deve produrre, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara l'autorizzazione all'utilizzo del canile in forme contrattuali in cui venga indicato esplicitamente il vincolo di ricezione del numero di animali stimati incrementato del 20% di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà produrre una dichiarazione rilasciata dal gestore del canile in possesso dei requisiti richiesti (se soggetto diverso dall'Aggiudicatario), di disponibilità per l'intera durata del contratto pari a 24 mesi oltre eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi.

ART. 9 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia del registro aggiornato degli animali ricoverati, riportante per ciascun soggetto:

- la data di ingresso e, se avvenuta, la data di uscita;
- il numero di microchip identificativo;
- una fotografia recente dell'animale.

Il registro dovrà essere aggiornato con cadenza regolare e conforme alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe canina e felina.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità ritenute più opportune, verifiche, controlli e accertamenti volti a garantire il rigoroso rispetto, da parte dell'appaltatore, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto. La sorveglianza operativa sul corretto svolgimento del servizio è demandata al Comando di Polizia Locale, che potrà effettuare sopralluoghi, ispezioni, verifiche documentali e accertamenti, anche senza preavviso, presso la struttura indicata dall'aggiudicatario.

L'appaltatore è tenuto a fornire al Responsabile unico del Procedimento o ai soggetti incaricati:

- la massima collaborazione;
- ogni chiarimento richiesto;
- la documentazione necessaria ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazioni di un dovere del soggetto aggiudicatario per l'efficiente gestione del servizio e/o di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti

che possano condurre a disservizi, il Responsabile unico del procedimento contesterà gli addebiti prefissando un termine congruo e comunque non inferiore a 3 (tre) giorni per eventuali giustificazioni.

Se il soggetto aggiudicatario non provvede a giustificarsi ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Responsabile unico del procedimento applicherà le penalità di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria si impegna a risolvere con la massima celerità qualsiasi disfunzione accertata dai funzionari comunali o del servizio Veterinario, con interventi risolutivi totalmente a suo carico.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottemperi al riguardo, la Stazione Appaltante potrà provvedere a farli eseguire ad altro soggetto, addebitando al soggetto aggiudicatario oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni. La vigilanza sull'adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario A.S.L. di Cagliari.

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Le infrazioni agli obblighi contrattuali, accertate con le modalità previste all'articolo 10 – Vigilanza e Controllo, comporteranno, previa formale contestazione scritta all'appaltatore, l'applicazione delle penalità sotto indicate, senza pregiudizio per l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale netto dell'appalto, riferito alla durata biennale prevista nel contratto iniziale.

Le penalità saranno determinate in funzione della gravità dell'infrazione, della recidiva e dell'impatto sul servizio, secondo quanto stabilito nel successivo elenco:

- **€ 100,00** per ogni violazione o inefficienza regolarmente contestata, riguardante lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 7 del presente capitolo commisurato al ritardo giornaliero;
- **€ 50,00** giornaliero qualora, successivamente alla segnalazione della cattura da parte del competente servizio veterinario della A.S.L, si verificasse ritardo nel trasporto del cane nella struttura di ricovero.

L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni ulteriori o al rimborso degli oneri sostenuti a causa delle violazioni contestate. In caso di reiterate inadempienze da parte dell'appaltatore, formalmente contestate a mezzo PEC ai sensi delle disposizioni vigenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il

risarcimento di ogni ulteriore danno; in tal caso, qualora si renda necessario affidare il servizio ad altra ditta e il relativo corrispettivo risulti superiore a quello offerto in sede di gara dall'aggiudicatario inadempiente, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare la differenza.

L'importo delle penalità applicate sarà trattenuto dalla prima fattura utile emessa successivamente alla contestazione oppure, ove necessario, escusso dalla cauzione definitiva.

ART. 12 - VIZI E GARANZIE

L'accettazione del servizio da parte dei funzionari competenti, non solleva la ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti del servizio eseguito, non potuti rilevare all'atto dell'esecuzione del servizio e/o durante le necessarie verifiche.

ART. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria si intendono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione del servizio. Essi rimangono fissi ed invariabili salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di revisione dei prezzi.

In ossequio alla previsione contenuta nell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 e dall'allegato II.2-bis, art. 11 co. 2 lett. b), durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La revisione dei prezzi è attivata d'ufficio dalla Stazione Appaltante, con *periodicità annuale* decorrente dal mese di aggiudicazione dell'appalto; la variazione è calcolata come differenza fra il valore di indici come sotto individuati, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Tenuto conto che il CPV di cui al presente appalto rientra nella Tabella D3 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, l'aggiornamento dei prezzi è effettuato applicando una ponderazione di due indici ISTAT, secondo le seguenti modalità:

- la componente relativa alla manodopera, pari al 28% dell'importo a base di gara, è aggiornata mediante l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (IR)

- la restante quota pari al 72% riferita agli altri costi è aggiornata mediante l'indice dei prezzi al consumo (PC).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato II.2-bis, l'andamento dell'indice revisionale di cui sopra, verrà monitorato con una cadenza non superiore a quella di aggiornamento dello stesso da parte dell'ISTAT.

È esclusa qualsiasi applicazione retroattiva della revisione dei prezzi; essa si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire a partire dalla data di rilevazione degli indici ISTAT al momento dell'attivazione della revisione.

Per quanto non espressamente disciplinato, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile.

Il pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, riportante il Codice identificativo gara (CIG), previo accertamento dell'integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolo e dell'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla stipula della presente convenzione per il caso di mancata cattura di cani nel corso della vigenza della medesima.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (*anche se non in via esclusiva*) al servizio oggetto del presente capitolo e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati, così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.

La Stazione Appaltante applicherà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni risultante dalle fatture mensili, una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023; tale

ritenuta sarà svincolata esclusivamente in sede di liquidazione finale, a seguito:

- dell'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'ultima verifica di conformità delle prestazioni;
- del rilascio e dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

L'esecuzione dei pagamenti mensili è comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Comune di Sestu è assoggettato al regime dello split payment; le fatture dovranno essere emesse con addebito dell'IVA e l'annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72".

I pagamenti saranno corrisposti all'appaltatore per il solo importo imponibile, versando direttamente all'Erario l'imposta dovuta.

Eventuali contestazioni sosponderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

A tutela della responsabilità derivante dalla previsione dell'articolo 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003 il Committente si riserva di:

- a) sostituirsi all'appaltatore (o subappaltatore) nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri contributivi a favore del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, detraendone i relativi importi da quanto dovuto all'appaltatore;
- b) sostituirsi all'appaltatore nel pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore, qualora autorizzato, nel caso di rischio di mancato pagamento del personale del subappaltatore;
- c) trattenere dal pagamento dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilità di cui al sopra citato articolo 29, nel caso siano state rilevate o segnalate irregolarità contributive o retributive nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore;
- d) sospendere il pagamento dei corrispettivi e/o effettuare trattenute cautelative nel caso di mancata produzione del DURC o di emissione di DURC irregolare, sino alla regolarizzazione della posizione contributiva dell'appaltatore o del subappaltatore, fermo restando il diritto del Committente di procedere ai pagamenti sostitutivi e alle ulteriori misure di autotutela previste dalla presente clausola.

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto a:

- a) comunicare al comune i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario l'Ente non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
- b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- c) effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- d) utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

La S.A. verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

ART. 15. - SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI

In caso di restituzione dell'animale al legittimo proprietario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune di Sestu l'importo giornaliero previsto per il ricovero, moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza dell'animale presso la struttura, secondo le tariffe stabilite nel presente Capitolato.

L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta restituzione dell'animale, i seguenti dati:

- generalità complete del proprietario;
- data di ingresso e data di uscita dell'animale;
- numero di identificazione del microchip.

L'Amministrazione Comunale si impegna, nei casi di accertata omessa custodia, ad applicare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, e si riserva la facoltà di richiedere al proprietario il rimborso delle spese sostenute per il periodo di permanenza dell'animale presso il

canile.

ART.16 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a euro 27.095,04, resa a favore della stazione appaltante; ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura può essere ulteriormente ridotto rispetto a quanto previsto nel medesimo comma, nella misura del 20%, qualora l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento.

La garanzia dovrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le medesime modalità di sottoscrizione e presentazione previste per la garanzia provvisoria, in favore del Comune di Sestu. Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà avere durata non inferiore alla durata del contratto e dovrà essere rinnovata in caso di proroga o rinnovo dello stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato si applica l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART.18 - AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito nei termini di legge di all'art. 104 del D.L.vo 36/2023.

ART. 19– SUBAPPALTO

In ossequio alla disposizione dell'articolo 119 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lett.d), la cessione del contratto è nulla.

Il ricorso al subappalto è consentito esclusivamente nei termini previsti dall'articolo 119.

Ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 4, del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è ammesso esclusivamente previa autorizzazione della Stazione Appaltante. L'affidamento in subappalto può riguardare una quota delle prestazioni non superiore al 49,99% dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previste dal medesimo articolo. Rimangono comunque fermi tutti gli obblighi, le condizioni, i divieti e le responsabilità previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che l'appaltatore è tenuto a rispettare integralmente. .

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, igiene, nonché la normativa previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nell'ambito delle attività oggetto del presente capitolato.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto, applicabili alla categoria e alla località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione; all'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto previa convocazione del Comune.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia impossibilitato a presentarsi nel giorno ed ora stabiliti nell'invito del Comune per la sottoscrizione del Contratto, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente l'indisponibilità a mezzo PEC e rendersi comunque disponibile per la sottoscrizione del Contratto nel nuovo termine fissato dal Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto, per fatto imputabile all'Appaltatore il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato all'operatore economico risultante secondo nella graduatoria della procedura di affidamento.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, disposizioni nazionali e regionali in materia di

rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre disposizioni legislative in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche laddove applicabili. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

ART. 22 – PATTO DI INTEGRITÀ'

Il concorrente si impegna alla sottoscrizione del Patto d'Integrità adottato dal Comune di Sestu con Deliberazione di Giunta n. 155 del 09/10/2025, oltre all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di Appalti Pubblici, conformandosi alle procedure e agli obblighi in esso contenuti.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancata esecuzione del servizio per n. 3 giorni consecutivi, ovvero per n. 7 giorni anche non consecutivi, senza che sia stata messa a disposizione una destinazione alternativa alle medesime condizioni economiche e di distanza, ferma restando l'applicazione delle penali, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

È fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

ART. 24 -RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, il Comune di Sestu potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22;
- d) per gravi violazioni della normativa sanitaria;
- e) per frode nell'esecuzione dei servizi;
- f) per esecuzione dei servizi in violazione agli atti di gara;
- g) per gravi e ripetute inadempienze non eliminate a seguito di formale contestazione da parte della Stazione Appaltante;
- h) qualora si riscontri inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie;
- i) per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali;

- j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- k) in caso di violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità di cui al punto 18 di questo Capitolato;
- l) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- m) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- n) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- o) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- p) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94,95,96,97 e 98 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- q) ognqualvolta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p
- r) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato tramite posta elettronica certificata dal Comune per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in

tutto o in parte, il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

B) Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, se sussiste una giusta causa.

Esempi di giusta causa includono:

- se uno dei membri dell'organo di amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale o il Responsabile unico dell'appalto viene condannato, con sentenza definitiva o con patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, oppure è soggetto a misure antimafia;
- se viene presentata una richiesta o un ricorso contro l'Appaltatore, secondo la legge fallimentare o altre norme sulle procedure concorsuali, che possa portare a scioglimento, liquidazione, ristrutturazione del debito o accordi con i creditori, oppure alla nomina di un liquidatore o figura simile.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data della ricevuta di avvenuta consegna presso la casella PEC, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/ o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 25- INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento Committente: Comune di Sestu – con sede in via Scipione n.1 – 09028 (CA) Partita IVA 01098920927 - Codice fiscale 80004890929 Tel. 070/260123 – PEC: protocollo.sestu@pec.it Responsabile della protezione dei dati personali Committente: il Responsabile della protezione dei dati è l' Avv. Ivan Orrù MAIL: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.. Periodo di conservazione: a tempo limitato nel rispetto della vigente normativa. Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

ART. 26 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 36/2023 e normative collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Sestu, con sede in via Scipione n.1 – 09028 (CA) - Il DPO nominato dal Titolare è contattabile ai recapiti riportati nella "informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016".

Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016 l'Appaltatore, qualora

l'affidamento comporti il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare del trattamento, è designato Responsabile del trattamento (di seguito “Responsabile”) dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

ART.28 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Magg. Desogus Giorgio



**PROGETTO – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 41, comma 12 D. Lgs. N. 36/2023 e Allegato I.7**

**GARA EUROPEA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO 2026–2027 DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI E DEI GATTI RANDAGI PER GLI ANNI 2026-2027**

Indice generale

1. Premessa
1.1 Quadro normativo di riferimento.....
2.Elementi identificativi dell'appalto.....
3.Oggetto dell'appalto.....
4.Durata del contratto.....
5.Criterio di selezione dell'appaltatore.....
6.Clausole sociali (Art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023).....
7.Sicurezza e oneri - Decreto Legislativo n. 81/2008
8. Prospetti economici.....
8.1 Individuazione costi unitari	
9.Valore stimato dell'appalto, incluso le possibili opzioni attivabili, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023.....
10. Dettaglio dell'importo complessivo del servizio posto a base di gara.....

1. Premessa

Il Comune di Sestu, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione, è tenuto a garantire il ricovero, la custodia, la cura e il mantenimento degli animali randagi rinvenuti nel territorio comunale.

Poiché l'Ente non dispone né di personale dedicato né di una struttura idonea per lo svolgimento di tali attività, si rende necessario affidare a un soggetto esterno specializzato il servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'ASL 8 di Cagliari.

L'attuale affidamento, già esternalizzato per le medesime ragioni, scadrà il **31 dicembre 2025**, rendendo necessario avviare una nuova procedura di gara.

1.1 Quadro normativo di riferimento.

Il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento degli animali d'affezione randagi (cani e gatti) rinvenuti nel proprio territorio comunale è gestito nel rispetto della normativa di riferimento.

I principali riferimenti normativi sono:

Legislazione nazionale

- ✓ L. LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

Normativa regionale

- ✓ L. R. n. 35 del 1 agosto 1996 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;
- ✓ L. R. n. 18 maggio 1994, n. 21 - Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;
- ✓ Deliberazione n. 18/25 del 10 giugno 2022 - Criteri per la ripartizione dei fondi regionali a favore di Comuni per la lotta al randagismo. ;
- ✓ Deliberazione n. 34/9 del 3.07.2018 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifica art. 4 e allegati n. 9, 10,11;
- ✓ Deliberazione n.15/12 del 21 marzo 2017-Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, modificata da successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/22 del 28 novembre 2017 ;

- ✓ Deliberazione N. 48/29 del 1.12.2011 - Legge 14 agosto 1991, n. 281 e L.R. 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione;
- ✓ Delibera del 27 aprile 2010, n. 17/39 - L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, modificata e integrata dalla Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018 ;
- ✓ D.P.G.R. 4.3. 1999, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo;

2.Elementi identificativi dell'appalto

L'affidamento ha natura di appalto di servizi. Il CPV principale è il n. CPV: 98380000-0 Servizi di canile. La procedura di scelta del contraente è aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto il valore complessivo del contratto risulta superiore alla soglia di rilevanza europea. Tale procedura è quella che consente la più ampia partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, nel rispetto dei principi codicistici che presiedono l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti pubblici

3. Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti abbandonati o randagi rinvenuti nel territorio del comune di Sestu, di trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali morti se deceduti durante il periodo di custodia in canile,

4.Durata del contratto

La durata dell'affidamento è stabilita in due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici. In casi eccezionali, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 120, comma 11, del medesimo Codice, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tale ipotesi, l'esecutore sarà tenuto a garantire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario. È altresì prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale. Tali modifiche, qualora necessarie in corso d'esecuzione, potranno essere imposte all'appaltatore alle condizioni

originarie, senza che questi possa richiedere la risoluzione del contratto. La stessa facoltà si applica anche nel periodo di rinnovo.

5. Criterio di selezione dell'operatore economico

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo mediante ribasso, sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in quanto il servizio oggetto del presente affidamento si configura come un'attività con prestazioni ripetitive e standardizzabili (accoglienza, nutrizione, pulizia, gestione sanitaria di base, microchipattura) e pertanto non suscettibile di differenziazione sostanziale tra i concorrenti sotto il profilo qualitativo. Il servizio e le modalità di esecuzione risultano rigidamente regolate da normative vigenti in materia di benessere animale nonché dalle linee guida regionali e sanitarie.

Pertanto, si ritiene che l'unico elemento di differenziazione tra le offerte sia l'aspetto economico, rendendo il criterio del minor prezzo adeguato a garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica, senza compromettere la qualità del servizio e garantendo il rispetto dei requisiti richiesti, garantendo al contempo la massima economicità per l'amministrazione.

L'utilizzo di tale criterio inoltre consente di semplificare e velocizzare le procedure di gara e ridurre i margini di contenzioso e soggettività nelle valutazioni.

6. Clausole sociali (Art.57 del D. Lgs. n.36/2023)

Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs.36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a :

- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato (CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi), ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.
- garantire, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la stabilità occupazionale del personale già impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale (dipendenti e soci lavoratori) già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato
- fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio offerto, secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara. In detto Piano dovranno essere indicate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Il rispetto delle suddette previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, previste ulteriori clausole sociali, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.3 al medesimo decreto, a garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le

persone con disabilità o svantaggiate.

7.Sicurezza e oneri - Decreto Legislativo n. 81/2008

Nell'appalto in oggetto non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze, pertanto, non si è provveduto alla redazione del DUVRI .

In capo all' aggiudicatario, tuttavia, graveranno i costi propri del Datore di Lavoro relativi alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e concernenti le norme di sicurezza antincendio e in materia di sorveglianza sanitaria.

8.Prospecti economici

Gli importi per l'acquisizione del servizio sono stati calcolati come illustrato nel seguente prospetto economico, che mostra in forma tabellare la quantificazione e la composizione dell'importo complessivo a base di gara e dell'importo globale stimato dell'appalto, incluso le possibili opzioni attivabili.

8.1 Individuazione costi unitari (costo giornaliero cane, costo giornaliero gatti e costo smaltimento carcasse) posti a base di gara sui quali l'operatore economico dovrà formulare il ribasso unico percentuale offerto .

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO UNITARIO OGGETTO DI RIBASSO UNICO
COSTO GIORNALIERO PER SINGOLO CANE	4,50
COSTO GIORNALIERO PER SINGOLO GATTO	5,00
COSTO SMALTIMENTO CARCASSA	45,00

9.Valore stimato dell'appalto, incluso le possibili opzioni attivabili, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs.36/2023

Il valore stimato massimo dell'appalto, in ossequio al dettato dell'art.14 comma 4 del Codice degli appalti, comprensivo dell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà del rinnovo per i due anni successivi al contratto, della eventuale opzione del quinto d'obbligo, è pari a 1.354.752,00, esclusa l'IVA.

	Importo servizio
Importo servizio a base di offerta	€ 564.480,00
Modifiche contrattuali art.120 comma 9	€ 112.896,00
Rinnovo contrattuale (2 anni)	€ 564.480,00
Modifiche contrattuali art.120 comma 9	€ 112.896,00
TOTALE	€ 1.354.752,00

10. Dettaglio dell'importo complessivo del servizio oggetto di affidamento.

L'importo complessivo per il biennio 2026-2027 oggetto di affidamento è stabilito in € 564.480,00 oltre IVA di legge.

Nella determinazione dell'importo posto a base di gara sono stimati:

- costo per custodia, mantenimento e cura dei cani
- spese per smaltimento delle carcasse degli animali
- costo per custodia, mantenimento e cura dei gatti

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI		
VALORE DELL'APPALTO PER N.2 ANNI		
A	Costo annuo per singolo cane	1.620,00
B	Costo annuale per n.171 cani	277.020,00
C	Costo smaltimento carcasse	45,00
D	Costo annuale smaltimento carcasse	1.620,00
E	Costo annuale cura e custodia dei gatti	3.600,00
F	TOTALE COSTO ANNUALE AFFIDAMENTO	282.240,00
	IMPORTO A BASE DI GARA al netto dell'iva (B+D+E)	564.480,00

Nella definizione dell'importo a base di gara, la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera nella somma di euro 157.946,64.

Tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione:

- il numero di ore presunte come necessarie per la pulizia del canile moltiplicato per il costo medio orario della qualifica di riferimento in base alle tabelle attuali ministeriali;
- il numero di ore stimate per la somministrazione degli alimenti moltiplicato per il costo medio orario della qualifica di riferimento in base alle tabelle attuali ministeriali ;
- il numero delle ore dedicate alla cura degli animali moltiplicato per il costo medio orario della qualifica di riferimento in base alle tabelle attuali ministeriali ;
- il numero delle ore dedicato allo sgambamento dei cani moltiplicato per il costo medio orario della qualifica di riferimento in base alle tabelle attuali ministeriali ;

COSTO MANODOPERA BIENNIO 2026-2027

Nella seguente tabella si illustra il dettaglio degli importi che compongono il quadro economico complessivo stimato:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO			
Voce	Importo (IVA esclusa)	IVA (€)	Totale (IVA inclusa)
Servizio base (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
Incentivo funzioni tecniche (1,5%)	€ 967,20		€ 967,20
Contributo ANAC	€ 410,00	-	€ 410,00
Totale servizio per 2 anni (con IVA, incentivo e ANAC)	-		€ 700.042,80

ESTENSIONI DELL'AFFIDAMENTO			
Voce	Importo (IVA esclusa)	IVA (€)	Totale (IVA inclusa)
Proroga tecnica di 6 mesi	€ 141.120,00	€ 31.046,440	€ 172.166,40
Rinnovo contrattuale (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60
Totale estensioni (proroga + rinnovo)	€ 705.600,00	€ 155.232,00	€ 860.832,00

TOTALE GENERALE DELL'AFFIDAMENTO (MAX 4 ANNI + 6 MESI)	
Voce	Importo complessivo (IVA inclusa)
Servizio base (2 anni) + proroga + rinnovo + incentivi + ANAC	€ 1.574.664,40



COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi, 4 – Tel. 070 260123
polizia.municipale@comune.sestu.ca.it
polizialocale.sestu@pec.it

Progetto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi

Quadro economico dettagliato

A) Custodia, mantenimento e cura dei cani

Stima costi per i cani

A.1.- Costo giornaliero per singolo cane	€ 4,50
A.2 - Costo mensile per singolo cane (30 giorni)	€ 135,00
A.3 - Costo annuo per singolo cane (360 giorni)	€ 1.620,00
A.4 - Costo per 2 anni per singolo cane	€ 3.240,00

Costi stimati per 171 cani

A.5 – Stima costo giornaliero per 171 cani	€ 769,50
A.6 – Stima costo mensile per 171 cani	€ 23.085,00
A.7 – Stima costo annuo per 171 cani	€ 277.020,00
A.8 – Stima costo per 2 anni per 171 cani	€ 554.040,00

B) Spese smaltimento carcasse animali

B.1 - Costo smaltimento singola carcassa	€ 45,00
B.2 - Media mensile numero smaltimenti	3
B.3 - Media annua numero smaltimenti	36
B.4 – Stima costo mensile	€ 135,00
B.5 – Stima costo annuo	€ 1.620,00
B.6 – Stima costo servizio per 2 anni senza IVA	€ 3.240,00

C) Custodia, mantenimento e cura dei gatti

C.1 - Costo giornaliero per singolo gatto	€ 5,00
C.2 - Stima gatti in custodia al giorno	2
C.4 – Stima costo mensile	€ 300,00
C.4 – Stima costo annuo	€ 3.600,00
C.5 – Stima costo servizio per 2 anni	€ 7.200,00

D) Totale costi servizio	
D.1 - Costi mese del servizio (A.6 + B.4 + C.4)	€ 23.520,00
D.2 - Costo annuale	€ 282.240,00
D.3 - Spese biennale servizio	€ 564.480,00
D.4 - IVA al 22,00%	€ 124.185,60
D.5 - Spese del servizio per 2 anni IVA INCLUSA	€ 688.665,60
D.6 - Costo manodopera	€ 157.946,64
E) Spese accessorie	
E.1 - Incentivo RUP 2% (calcolato fino a concorrenza dell'importo di € 500.000,00)	€ 10.000,00
E.2 - Incentivo RUP 1,5% (calcolato sull'importo eccedente la somma di € 500.000,00)	€ 967,20
E.3 - Contributo ANAC	€ 410,00
F) Spese totali per 2 anni di servizio	
F.1 - SPESE TOTALI SERVIZIO SENZA IVA	€ 564.480,00
F.2 - SPESE TOTALI SERVIZIO CON IVA	€ 688.665,60
F.3 - SPESE TOTALI SERVIZIO CON IVA (compreso incentivo RUP e ANAC)	€ 700.042,80
G) Costi totali per ipotesi di proroga tecnica e opzione di rinnovo 2 anni	
G.1 - SPESE CON PROROGA DI SEI MESI (SENZA IVA)	€ 705.600,00
G.2 - SPESE CON PROROGA DI SEI MESI (CON IVA)	€ 860.832,00
G.3 - SPESE CON PROROGA E RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI (SENZA IVA)	€ 1.270.080,00
G.4 - SPESE SERVIZIO (CON IVA)	€ 1.549.497,60
G.5 - QUOTA COMPLESSIVA Incentivo RUP	€ 24.756,80
G.6 SPESE TOTALI SERVIZIO CON IVA (compreso di incentivo RUP e ANAC)	€ 1.574.664,40

**Il Responsabile del Settore Polizia Locale (RUP)
Magg. Giorgio Desogus**